

Sentenza n.  
Registro generale Appello Lavoro n.1152/2009

0663



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

5823/4
CRON N
13 - OTT. 2011

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3380/2008 [REDACTED], discussa all'udienza collegiale del 16/6/2011 e promossa con ricorso depositato in data 8/7/2009

DA

[REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

SEA s.p.a., [REDACTED]  
[REDACTED]

APPELLATA

PREVAER FONDO PENSIONE, [REDACTED]  
[REDACTED]

APPELLATO

Oggetto: accertamento del diritto al versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI

## CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI

In riforma dell'appellata sentenza,

- a) accertare il diritto degli appellanti ad aderire al Fondo Prevaer, mantenendo la propria iscrizione al Fondo SEA;
- b) condannare SEA spa ad inoltrare le domande di adesione, qualora non siano già state inoltrate, ed al versamento della contribuzione mensile per ciascun appellante al Fondo Prevaer nella misura prevista dal ccnl 16 marzo 1999 a decorrere dal 1° gennaio 2003 o dalla data di presentazione di ciascuna domanda ove successiva a tale data;
- c) condannare altresì la società convenuta al versamento degli interessi di mora calcolati in misura doppia rispetto a quella stabilita per legge;

Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Preaver Fondo Pensioni *ut supra* rappresento, difeso e domiciliato chiede che vengano accolte le seguenti

### CONCLUSIONI

*per Preaver*

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano:

- accogliere le domande tutte formulate dai lavoratori appellanti nel presente giudizio.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.

CONCLUSIONI

*per Aio*

Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza disattesa e respinta, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri [REDACTED] e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3380 emessa *inter partes* dal Tribunale di Milano in data 28 marzo - 15 luglio 2008.

Con vittoria di spese.

Con ricorso depositato in data 8/7/09 [REDACTED] convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Milano, Sea s.p.a. chiedendo la riforma della sent.n° 3380/08 del Tribunale di Milano, che aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto a versare i contributi nel fondo di previdenza complementare Prevaer e di condanna della SEA di trasmettere le adesioni dei lavoratori al Fondo Prevaer e di versare la contribuzione mensile.

Il primo giudice, interpretati gli accordi intervenuti in data 7/12/1989 e 29/12/1995 tra SEA e le OOSS e il CCNL 1999, istitutivo di Prevaer, nonché lo statuto di tale fondo (art.16.2), valutato il parere espresso dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, rilevava che:

-non prevedendo il d.lgs. 124/93 preclusioni alla iscrizione a due fondi, la soluzione al problema fosse da ricercare nella volontà delle parti, che si erano espresse nei contratti collettivi dei vari livelli

-che nel verbale di incontro 4/3/2003 nulla era scritto circa la possibilità di aderire a due fondi, nè sulla disciplina applicabile nel caso di sovrapposizione di due iscrizioni.

Riteneva, quindi, il primo giudice che fosse incompatibile la iscrizione dei lavoratori al fondo Prevaer, essendo essi già iscritti al Fondo di pensione SEA; che il principio dell'alternatività tra i fondi non creasse discriminazione fra i lavoratori i quali potevano scegliere o anche trasferire la loro posizione dall'uno all'altro fondo (art.16 dello statuto); che la doppia iscrizione fosse causa di aggravio per l'azienda e di incertezza circa la destinazione del TFR.

L'appellante lamentava che il primo giudice non avesse considerato la natura previdenziale in senso stretto della contribuzione dovuta a Prevaer. Infatti, gli accordi istitutivi del fondo SEA, a differenza di quello 16/3/1999 istitutivo di Prevaer, prevedevano un beneficio anche per i lavoratori che non aderivano al Fondo, ai quali la società si era impegnata a versare l'importo del 5% sulla retribuzione mensile, importo corrispondente alla contribuzione dovuta al Fondo SEA per coloro che l'avevano accettata.

Sosteneva che lo statuto Prevaer, art.16.2, prevede anche la possibilità di doppia iscrizione e la disciplina; che il d.lgs. n°124/93 non vieta la doppia iscrizione, come la Covip aveva affermato, evidenziando la particolarità del caso SEA; che gli accordi istitutivi di Prevaer, consapevoli del problema, avrebbero espressamente vietato la doppia iscrizione; che la stessa SEA aveva in realtà prima considerato la possibilità dell'adesione al nuovo Fondo distribuendo materiale informativo e, poi, congelando le domande.

Si costituiva SEA e resisteva all'appello.

Si costituiva Prevaer Fondo pensione ribadendo le ragioni sostenute dai lavoratori per la riforma della sentenza.

Il collegio, all'udienza del 16/6/2011, decideva la causa sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza appellata è da riformare.

Il d.lgs. n°124/93, istitutivo dei fondi di pensione, non prevede preclusioni all'adesione ad una pluralità di fondi pensione; ciò significa che sussiste una libertà delle fonti istitutive di definire le aree di rispettiva pertinenza, che, in misura più o meno ampia, possono anche sovrapporsi. In tal senso si è pronunciato anche Covip, organo di vigilanza (v.doc. 22 fasc. appellanti), che, con riguardo al caso specifico dei lavoratori del gruppo SEA, che le veniva sottoposto, ha espresso il suo orientamento in questi termini: *.....trattasi di fattispecie del tutto peculiare, in cui, per effetto degli accordi contrattuali intercorsi, i lavoratori risultano avere diritto al contributo del 5% del datore di lavoro, indipendentemente dalla loro adesione o meno al fondo pensione preesistente di gruppo. In ragione di tale peculiarità, si reputa che l'interpretazione della effettiva volontà delle parti in ordine alle modalità di raccordo tra le due previsioni contrattuali collettive debba essere compiuta tenendo presente anche l'esigenza di non creare discriminazioni tra i lavoratori delle medesime società.*

Per derogare al principio generale di cui al d.lgs., le parti sociali, devono, quindi, prevedere un divieto di adesione a più fondi; nel silenzio delle parti o in caso di incertezza sulla interpretazione della loro volontà, si deve presumere la compatibilità tra le adesioni a più fondi, non l'alternatività, come ha ritenuto il primo giudice.

Una interpretazione logico sistematica della disciplina istitutiva del fondo Prevaer e del suo statuto, nonché il comportamento tenuto dalle parti, dopo la sottoscrizione degli accordi conferma, nel caso specifico, che l'adesione ai due fondi non è stata vietata.

In primo luogo, come rileva Prevaer, nessun divieto è previsto dall'accordo 6 luglio 1999 che si proponeva di contribuire a sviluppare *un più elevato livello di copertura previdenziale*, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di gestione aeroportuale.....

All'art.17 di tale accordo, le parti si danno espressamente atto che alcune aziende aeroportuali hanno stabilito forme di previdenza complementare in epoca precedente il d.lgs

n°124/93.....e che il Fondo pensione di categoria, potrà svilupparsi a condizione di avere un'ampia platea di beneficiari in grado di sostenere i costi di implementazione e gestione.

Al punto 9 dell'accordo si prevede la libera e volontaria adesione al fondo da parte di tutti i lavoratori operanti nel settore di riferimento; all'art.10 ai fini della contribuzione, si prevede: a livello aziendale, tramite accordi tra le singole aziende associate e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti, potranno essere destinati al Fondo i contributi di cui all'art.23 parte specifica B, CCNL 1992 -Fondo di Previdenza-, eventuali accantonamenti individuali presso fondi aziendali di assistenza e previdenza, non rispondenti ai requisiti di cui al d.lgs.n°124/93; nonché in sede di contrattazione integrativa, quote dell'istituto del premio di risultato.

Si prevede, infine: *Rimangono in ogni caso, impregiudicate le situazioni in essere e già rispondenti ai requisiti di cui al d.lgs.n°124/93.*

Anche lo statuto del Fondo Prevaer non vieta la doppia adesione, ma dà atto consapevolmente dell'esistenza di altro fondo; infatti, la previsione *i lavoratori provenienti da fondi di pensione istituiti prima del 15/11/1992.....possono mantenere le contribuzioni aziendali e quelle a carico dei lavoratori dipendenti nella misura prevista dagli accordi istitutivi dei vecchi fondi pensione e successivi accordi modificativi e integrativi* (v. art.16.2) si riferisce letteralmente ai lavoratori che trasferiscono la loro posizione (...*provenienti*...) da un Fondo all'altro, non a quelli che vogliono aderire a due fondi.

Il verbale di incontro del 4/3/2003, con il quale si decise di chiedere il parere a Covip sull'ammissibilità della doppia adesione ai fondi, non può essere interpretato inequivocabilmente, come se prevedesse un divieto. Non sembrava, infatti, necessaria alcuna norma di coordinamento, poiché fino a quel momento, il comportamento di SEA confermava l'ammissibilità della doppia iscrizione, avendo essa pagato il contributo una

tantum per la promozione del Fondo Prevaer previsto dal CCNL 1999 per ogni dipendente non in prova, la maggior parte dei quali era già iscritto al Fondo aziendale; essendosi prestata a diffondere, tramite l'ufficio del personale la diffusione di materiale informativo su Prevaer, che specificava le opzioni del lavoratore di fronte all'istituzione del nuovo Fondo (v.doc. 4 4bis doc. Prevaer); avendo, anche, compilato e trasmesso a Prevaer i moduli di iscrizione (v. doc. 5), salvo congelarli quando erano state raggiunte 3000 iscrizioni come previsto dal CCNL 1999 e dallo statuto di Prevaer.

Il comportamento incoerente di Sea aveva, poi, convinto della necessità di *pervenire rapidamente alla realizzazione di un unico fondo di previdenza complementare*, ripromettendosi le parti, *a tal fine, di attivarsi per una integrazione dello stesso con i fondi già esistenti nel settore, avendo anche riguardo alle ulteriori, diversificate fattispecie esistenti a livello nazionale*. Si è convenuto, altresì, *sulla necessità di stabilire le sedi di studio e di confronto congiunto per la realizzazione di tale armonizzazione, che dovrà essere verificata entro il 31/10/2003, facendosi parte attiva per il coinvolgimento dei fondi già esistenti*.

Ancora nessun divieto è stato introdotto successivamente, né l'interpretazione degli accordi già intervenuti comporta problemi di coordinamento, che non siano risolvibili con l'interpretazione, come si è visto.

La doppia adesione non genera problemi sulla destinazione del TFR che, in base al d.lgs.n°124/93 per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1995 devono destinare al fondo pensione, cui si sono iscritti; dunque, i lavoratori che hanno già versato il TFR al fondo SEA non possono versarlo ad altro Fondo.

In questo senso si è espressa anche l'agenzia delle entrate, che rispondendo all'interpello di Prevaer circa la deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza collettive con riferimento ai lavoratori dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del

d.lgs.n°124/93, ha dato per scontato l'ammissibilità dell'iscrizione a due fondi e la destinabilità del TFR al solo fondo aziendale.

Neppure risulta un conflitto tra il contratto aziendale e il CCNL, fonti istitutive dei due fondi; il primo, infatti, ha istituito un fondo che ha natura essenzialmente retributiva, come si deduce dalla circostanza che l'importo versato, a titolo di contributo per i lavoratori aderenti al Fondo, viene pagato anche agli altri lavoratori (v.art. 7 CCNL 1988 e accordo 29/12/95 (v.doc. 19 fasc. appellanti); il fondo Prevaer assolve, invece, ad una funzione tipicamente previdenziale, essendo prevista a carico del datore di lavoro solo la contribuzione per coloro che vi aderiscono (v. accordo 16/3/1999, doc. 1, fasc appellanti e statuto Prevaer art.16). Nessuna discriminazione, infine, sussiste a danno dei lavoratori che volontariamente non aderirono al Fondo SEA, ma continuano a ricevere l'importo del 5% e possono aderire al nuovo Fondo, come gli altri.

Considerata la novità della questione, si compensano per la metà le spese di lite del doppio grado fra appellanti e SEA liquidate in €.1250 per ogni grado (di cui €.800 per onorari), e condanna la società a pagare la restante metà. Si compensano le spese fra le altre parti.

P.Q.M.

in riforma della sentenza n°3380/08 del tribunale di Milano accerta il diritto degli appellanti ad aderire al Fondo

condanna Sea ad inoltrare le domande di adesione e a versare la contribuzione mensile per ciascun lavoratore al fondo Prevaer nella misura prevista dal CCNL 13 /3/99 a decorrere dal 1 gennaio 2003 o dalla data di presentazione della domanda, ove successiva a tale data  
condanna la SEA al versamento degli interessi di mora calcolati in misura doppia rispetto a quella stabilita per legge

compensa per metà le spese dei due gradi tra gli appellanti e la SEA e condanna quest'ultima alla rifusione della residua metà liquidata in €.2500,00, oltre spese generali IVA e CPA

compensa le spese fra le altre parti

MILANO 16-6-2011

IL PRESIDENTE EST.

*Angelo Pura*

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**  
Resa pubblica mediante deposito in Cancelleria

**OGGI 3 - OTT 2011**